



## Tribunale di Novara Sezione 1<sup>a</sup> Civile

Così composto:

Dott.ssa Guendalina Pascale	Presidente
Dott.ssa Elisa Tosi	Giudice rel.
Dott. Andrea Cavagnolo	Giudice (got)

- Letto il ricorso proposto da Mafer S.r.l. in data 29.5.2013
- Rilevato che la domanda è stata approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 L.F.;
- Rilevato:
  - a) che il ricorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Novara in data 29.5.2013;
  - b) che tale ricorso contiene una domanda di concordato preventivo proposta ai sensi dell'art. 161, 6 comma L.F. (come modificato dalla L. n. 134 del 7/8/2012);
  - c) che al ricorso sono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi (2009, 2010, 2011) nonché la situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2012 ;
- Rilevato che la ricorrente, nel ricorso, dichiara che si riserva di depositare, nel termine che sarà fissato dal Tribunale:
  - la proposta,
  - il piano,
  - e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dall'art. 161;
- Dato atto che, nel suddetto termine, la ricorrente, in alternativa al proposto ricorso di concordato preventivo e con conservazione degli effetti prodotti da tale ricorso, fino all'omologazione, può depositare domanda ai sensi dell'art. 182 bis, primo comma L.F.;

- Rilevato che la domanda di concordato preventivo è stata comunicata al P.M. (in sede) e pubblicata dal cancelliere, nel Registro delle Imprese di Novara, in data 29.5.2013;
- Rilevato che la ricorrente non ha depositato, negli ultimi due anni, altro analogo ricorso;
- Rilevato che a carico della ricorrente sono pendenti le istanze di fallimento nn. 52/2011, 1/2012, 180/2012 e 63/2013;
- Rilevato che nel procedimento per dichiarazione di fallimento, previamente instaurato, all'udienza del 30.5.2013 i creditori istanti Materiali Edili di G. Vignati & C. S.a.s. , Macchi Elena e Fiordimondo Leonarda hanno insistito per la dichiarazione di fallimento, mentre la società debitrice ha domandato la sospensione della procedura prefallimentare in attesa della decisione circa l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- Rilevato, infine, che la società ricorrente ha contestualmente avanzato istanza di sospensione del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 27.12.2007 con Intesa Sanpaolo S.p.A (contratto a rogito Dott. Sergio Luoni, Notaio in Milano, Rep. 4548; racc. 2284) ed ha altresì richiesto, ove ritenuta necessaria, l'autorizzazione alla stipula dei contratti definitivi di compravendita relativi alle unità immobiliari già edificate e ultimarsi <sup>in T2</sup> da in Solbiate Olona e Sesto Calende;

**Ritenuto:**

- che, quanto al meccanismo processuale per la trattazione dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento e per l'ammissione al concordato preventivo, secondo alcuni interpreti occorre disporre la sospensione (in senso atecnico, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 295 cpc, sul punto v. Cass. 8.2.11 n. 3059) del giudizio prefallimentare per effetto del deposito della proposta di concordato preventivo, sino alla definizione della relativa procedura, soluzione, questa, contestata in quanto, determinando la necessità di una riassunzione, è apparsa foriera di originare problemi di coordinamento con le norme che

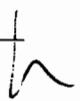
prevedono espressamente la contestualità tra il provvedimento negativo sulla proposta di concordato e la dichiarazione di fallimento. E' invalsa, allora, nella prassi, la soluzione alternativa di trattare congiuntamente i due procedimenti (cioè quello per la dichiarazione di fallimento e quello per l'ammissione al concordato preventivo), affinché il Tribunale possa vagliare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di concordato anche alla luce del materiale probatorio proveniente dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento, decidere prima sulla domanda di concordato e, in caso di inammissibilità o mancata omologazione di quest'ultima valutare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;

- che tale interpretazione, accolta anche da questo Tribunale in quanto maggiormente aderente al dettato normativo degli artt. 160, 162, 163, 173, 179 e 180 LF, comporta che, nel caso di specie, il Collegio – previa riunione della domanda di concordato preventivo alle istanze di fallimento pendenti - procederà dapprima alla valutazione dei requisiti di ammissibilità della proposta di concordato che Mafer S.r.l. si è riservata di depositare nel termine all'uopo assegnato e, in caso di inammissibilità o mancata omologazione di quest'ultima, valuterà la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;
- che ai sensi dell'art. 161, ultimo comma l.f. *“quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”*;
- quanto alla richiesta di sospensione del contratto di mutuo in essere con Intesa Sanpaolo S.p.A., che con la legge n. 134/12 si è stabilita, per la prima volta dall'entrata in vigore della legge fallimentare, un'espressa disciplina in tema di effetti del concordato preventivo (e non più del solo fallimento) sui contratti in corso di esecuzione, attraverso il nuovo art. 169bis LF;
- che, con tale norma, il legislatore ha perseguito l'esigenza – già avvertita dalla dottrina e dalla giurisprudenza – di contemperare tre interessi contrapposti, cioè quello del contraente in bonis alla regolare esecuzione del contratto,

quello dei creditori concorsuali a non subire i costi di prosecuzione dello stesso e quello dell'impresa in concordato a realizzare il relativo piano senza il vincolo dei contratti pendenti;

- che, conseguentemente, lo scopo del nuovo precetto può agevolmente identificarsi nel consentire al debitore di sgravarsi dai contratti che ostacolano il processo di riorganizzazione e, contemporaneamente, di concorsualizzare il diritto di credito da riconoscere al contraente in bonis in virtù del venir meno del vincolo negoziale;
- che la formulazione ampia della norma consente di ritenervi inclusi anche i contratti con causa finanziaria. A tale proposito, è appena il caso di specificare che la nozione di contratto in corso di esecuzione non è specificata dalla norma in esame, bensì dall'art. 72, co. 1, LF, che definisce contratto pendente quello ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti. Orbene, l'ormai pacifica inapplicabilità al concordato preventivo degli artt. 72-83bis LF e la mancata indicazione nell'art. 169bis LF di una nozione di contratti in corso di esecuzione simile o analoga a quella di cui all'art. 72 LF consentono di ritenere, a parere di questo Collegio, da un lato, che nel concordato preventivo il contratto in corso prescinde dall'inesecuzione o dalla non completa esecuzione delle reciproche obbligazioni di entrambe le parti, sicché il debitore concordatario può chiedere al Tribunale l'autorizzazione a sciogliersi dallo stesso anche in caso di mancato inadempimento, dall'altro, che la richiesta di scioglimento può avere ad oggetto non solo rapporti bilaterali, ma anche contratti a prestazione unilaterale, quali, ad esempio, l'apertura di credito in conto corrente o l'anticipazione bancaria;
- che, ad avviso della giurisprudenza di merito, la valutazione in ordine all'opportunità di autorizzare lo scioglimento o la sospensione dei contratti pendenti non può prescindere dall'instaurazione del contraddittorio con le controparti contrattuali, affinché esse possano esprimere le loro considerazioni anche in relazione alla determinazione dell'indennizzo di cui all'art. 169bis, co. 2, LF (v. Trib. Monza 9.1.13, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it));

- che, infatti, resta riservato al vaglio del tribunale il contemperamento tra il vantaggio per la massa dei creditori e il danno del contraente che subisce l'effetto solutorio, tenuto conto delle condizioni contrattuali vigenti e del rischio che la scelta di sciogliere il rapporto negoziale riverbera sulla procedura per il contenzioso che ne potrebbe derivare;
- che il medesimo indirizzo giurisprudenziale ha, altresì, affermato la necessità di una disclosure circa il tipo di procedura proposta (se accordo di ristrutturazione, che non contempla alcuna facoltà di scioglimento, o concordato liquidatorio o in continuità, che la contempla), l'esposizione della situazione economica aggiornata, l'incidenza della prosecuzione dei contratti sul passivo concordatario, l'inutilità dei beni o servizi oggetto dei contratti per l'eventuale prosecuzione dell'attività d'impresa in caso di concordato con continuità (v. Trib. Mantova 27.9.12 e Trib. Monza 16.1.13, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it));
- che, nel caso di specie, oggetto dell'istanza è un contratto di mutuo, in ordine al quale tuttavia la società ricorrente nulla ha chiarito in merito all'incidenza della prosecuzione del rapporto negoziale sul passivo concordatario e sull'inutilità delle somme ancora da erogare (peraltro non quantificate) per l'eventuale prosecuzione dell'attività d'impresa;
- che la ricorrente non ha neppure effettuato alcuna comparazione tra gli oneri conseguenti alla prosecuzione del contratto e quelli che conseguirebbero allo scioglimento o alla sospensione dello stesso (identificabili nell'indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento e da soddisfarsi come credito anteriore al concordato, a norma dell'art. 169bis, co. 2, LF);
- che, conseguentemente, l'istante dovrà depositare in cancelleria entro il termine indicato in dispositivo un'integrazione corrispondente a quanto sopra rilevato;
- che, in base ai principi suesposti, va concesso termine per il deposito di una memoria di osservazioni alla controparte contrattuale, cui l'impresa debitrice dovrà notificare il ricorso, il presente provvedimento e l'eventuale integrazione depositanda;



- per quanto concerne, da ultimo, l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla stipula dei contratti definitivi aventi ad oggetto le unità immobiliari già promesse in vendita, che detti atti non possano farsi rientrare tra il novero di quelli di "straordinaria amministrazione" di cui all'art. 161, comma 7, l.f., trattandosi invero di atti di sostanziale adempimento ed esecutivi di obbligazioni già assunte con la stipula dei relativi contratti preliminari, di talché nulla si deve disporre in merito;

P.Q.M.

Dispone la riunione della domanda ex art. 161, comma VI, l.f. depositata da Mafer S.r.l. alle istanze di fallimento nn. 52/2011, 1/2012, 180/2012 e 63/2013;

Nomina il giudice Dott.ssa Elisa Tosi , - (che manterrà tale designazione anche ai fini dell'eventuale futura proposizione di Ricorso per Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.), per "raccogliere informazioni" ex art. 738, 3° comma c.p.c. (e per eventualmente compiere atti istruttori di non lunga indagine, ritenuti necessari od utili alla decisione del Tribunale) e per relazionare nella Camera di consiglio che egli provvederà poi a fissare, notiziando della stessa il Pubblico Ministero, a mezzo della Cancelleria;

#### ASSEGNA

alla ricorrente il termine di gg. 60 per effettuare o completare il deposito della documentazione indicata nei commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F. o per depositare, in alternativa alla domanda di concordato preventivo, una domanda ex art. 182 bis, 1° comma L.F., conservando, fino all'omologa, gli effetti prodotti dal proposto ricorso;

#### AVVERTE

la ricorrente che sino a tale data potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale il quale potrà, se ritenuto, assumere sommarie informazioni;

- b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero a pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito, dovranno essere accompagnate da un'attestazione avente i contenuti richiesti dall'art. 182 quinquies commi 1° e 4° resa da un professionista designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F.;
- c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. nella successiva procedura concorsuale;
- d) il debitore dovrà tenere costantemente informato il Tribunale mediante il deposito, con cadenza mensile, di una Relazione sull'andamento aziendale e finanziario dell'impresa cui dovranno essere allegati, fatte salve ulteriori produzioni ritenute necessarie dal debitore ovvero integrazioni richieste del giudice, la situazione contabile alla data di riferimento della relazione e gli estratti di conto corrente del periodo.

#### DISPONE

che parte ricorrente depositi integrazione in merito a quanto rilevato in narrativa con riferimento alla domanda ex art. 169bis LF di sospensione del contratto di mutuo in essere con Intesa Sanpaolo S.p.A. entro il 13.6.2013.

Concede termine sino al 9.7.2013 per il deposito di una memoria di osservazioni alla controparte contrattuale Intesa Sanpaolo S.p.A., cui l'impresa debitrice dovrà notificare l'istanza, il presente provvedimento e l'integrazione depositanda entro il 25.6.2013, riservandosi di provvedere all'esito dello spirare del secondo termine sopra indicato.

#### DISPONE

che il presente decreto sia:

- a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede);
- b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sul sito [www.tribunale.novara.it](http://www.tribunale.novara.it) e nel Registro delle Imprese;



c) pubblicato per estratto entro il 15.6.2013 a cura della ricorrente, sui quotidiani Il Sole 24 Ore, La Repubblica e Il Corriere di Novara e sul sito [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it).  
Si comunichi alla ricorrente ed ai creditori istanti.

Novara, 30.5.2013

Il Presidente

*Guido Piro*

Il Giudice rel.  
*Ch...*

TRIBUNALE DI NOVARA  
Depositato in Cancelleria oggi 31/05/13

IL CANCELLIERE

IL PROSECUTORE GENERALE  
IL TRIBUNALE DI NOVARA

